



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

### REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DA PROGETTI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI

#### Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure da seguire per la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle spese generali, dal rimborso del costo del personale strutturato e di eventuali altre quote in favore dell'Ateneo, provenienti da progetti e convenzioni di ricerca, di cooperazione e/o di formazione finanziati all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" da Enti pubblici o privati, con esclusione del conto terzi, disciplinato da apposito regolamento.
2. I progetti citati al comma 1 possono essere a titolarità dell'Ateneo o del/i Dipartimento/i.

#### Art. 2 – Definizioni

1. Per spese generali s'intendono tutti i costi indiretti (overhead, management cost o comunque non rendicontabili) riferiti ai progetti, riconosciuti come tali dall'Ente finanziatore.
2. Per costo del personale strutturato s'intende la valorizzazione delle ore del personale impiegato nei ruoli dell'Università a tempo indeterminato e/o determinato utilizzato nei progetti, sulla base della retribuzione lorda effettiva comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e comunque quella riconosciuta e rimborsata nel progetto. Dal personale strutturato a tempo determinato si intende escluso quello contrattualizzato con fondi del progetto.
3. Per quote in favore dell'Ateneo si intendono le eventuali altre quote forfettarie non rendicontabili, previste dal programma di finanziamento.
4. Per personale strutturato impiegato nel progetto si intende:
  - per "responsabile di progetto" la persona responsabile del conseguimento dei risultati per cui il progetto ha ricevuto i finanziamenti;
  - per "responsabile amministrativo di progetto" la persona responsabile delle attività di gestione amministrativa e contabile del progetto;
  - per "responsabile tecnico di progetto" la persona responsabile di specifiche attività a contenuto propriamente tecnico dei vari ambiti disciplinari previste nel progetto;
  - per "staff" di progetto tutte le risorse di personale docente e tecnico- amministrativo impegnate nella realizzazione del progetto.

#### Art. 3 - Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie

1. I criteri da adottare per l'utilizzo delle risorse finanziarie (esenti da specifici vincoli di spesa) derivanti da progetti di cui all'art. 1 sono i seguenti:
  - a) **Risorse derivanti dalle spese generali (non rendicontabili) riconosciute nel progetto**  
Le spese generali saranno ripartite come segue:  
Una quota pari al 50% rimarrà nella disponibilità del responsabile scientifico per esclusive esigenze di ricerca.

Una quota pari al 50% sarà destinata all'Ateneo e utilizzata come di seguito indicato:

- I. il 30% al bilancio di Ateneo come contributo alla copertura delle spese generali;
- II. il 50% al fondo Risorse decentrate di Ateneo (risorse variabili)
- III. il 20% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo, di cui almeno il 50% da destinare al fondo gestione rischi di progetto.

**b) Risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del Personale strutturato**

Fatta salva la quota necessaria per l'eventuale co-finanziamento e la quota necessaria per l'attivazione di specifici contratti di incarico/ricerca/didattica esterni e lettere di incarico a personale tecnico-amministrativo, le risorse finanziarie acquisite come rimborso del costo del personale interno strutturato rendicontato nei progetti saranno destinate come segue:

Una quota pari al 50% rimarrà nella disponibilità del responsabile scientifico per esclusive esigenze di ricerca.

Una quota pari al 50% sarà destinata all'Ateneo e utilizzata come di seguito indicato:

- I. il 20% al bilancio di Ateneo;
- II. il 50% per l'incentivazione del personale docente e u f f i c i a l m e n t e i n s e r i t o / i n c a r i c a t o nella realizzazione del progetto;
- III. il 20% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo;
- IV. il 10% al Fondo Risorse decentrate di Ateneo (risorse variabili).

**c) Risorse derivanti da eventuali altre quote in favore dell'Ateneo**

- I. il 50% al bilancio di Ateneo come contributo alla copertura delle spese generali;
- II. il 20% al fondo di Risorse decentrate di Ateneo (risorse variabili) ;
- III. il 30% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo.

1. Eventuali specifiche deroghe per i progetti PRIN, FIRB e per quelli finanziati direttamente da Organismi Internazionali potranno essere richieste dal responsabile del progetto che dovrà, in tali casi, avanzare preventivamente motivata istanza nella fase di richiesta di assegnazione dei fondi . La richiesta sarà sottoposta all'autorizzazione degli organi competenti che ne valuteranno, caso per caso, i presupposti e determinando la quota di "spese generali" da destinare alle finalità del presente regolamento.

**Art. 4 – Gestione delle risorse finanziarie dei progetti**

1. Tutti i progetti proposti per i quali è richiesta, ai fini della presentazione del progetto, la firma del legale rappresentante dell'Ateneo o suo delegato, devono essere trasmessi agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale per l'istruttoria con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza previsti dai relativi bandi, utilizzando la modulistica in vigore.
2. Ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie derivanti dai progetti citati all'art. 1 del presente Regolamento, il prospetto della ripartizione delle risorse di cui all'art. 3 dovrà essere allegato al piano finanziario del progetto che ha ottenuto il finanziamento e comunicato agli uffici competenti in primis alla Direzione Contabilità e Finanza, per consentire l'avviamento dell'iter procedurale di assegnazione dei fondi.
3. Eventuali modifiche e variazioni del piano finanziario dovranno essere richieste da parte del Responsabile scientifico del progetto e sottoposte ad autorizzazione secondo la procedura stabilita dal Regolamento di finanza e contabilità di Ateneo.
4. Il Responsabile scientifico, a chiusura del progetto, dovrà inviare all'Amministrazione il prospetto definitivo di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, lettere a) e b) del presente Regolamento.
5. Per i progetti di Ateneo le quote di spese generali e di rimborso del costo del personale

destinate al responsabile scientifico di cui all'art. 3, lettere a) e b) saranno trasferite previa richiesta dello stesso.

6. In caso di mancata comunicazione agli Uffici dell'Amministrazione Centrale delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo da parte del Responsabile scientifico del progetto non saranno attivate nel Bilancio d'Ateneo le specifiche voci di spesa per la gestione dei progetti.

#### **Art. 5 – Entrata in vigore**

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di adozione del presente regolamento, da pubblicarsi sul sito di Ateneo e da divulgare per via telematica.

#### **Art. 6 – Norme finali**

1. Per quanto non specificatamente disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente e alle norme specifiche che regolano il bando.